

**Definizione degli indirizzi
per la nomina e la designazione
dei rappresentanti del Comune
presso enti, aziende ed istituzioni**

Approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 11/07/2023

Indice generale

1. Finalità e ambito di applicazione.....	3
2. Avviso per la presentazione delle candidature e proposte di nomina.....	3
3. Documentazione per la proposta di nomina.....	4
4. Requisiti professionali.....	5
5. Inconferibilità e incompatibilità di incarichi.....	5
6. Conflitto di interesse.....	6
7. Limitazioni per l'esercizio degli incarichi.....	7
8. Doveri inerenti il mandato.....	7
9. Decadenza e revoca.....	8
10. Sospensione dall'incarico.....	8
11. Sostituzione.....	9
12. Durata degli incarichi.....	9
13. Rappresentanza di genere.....	9
14. Rinnovo degli organi amministrativi di competenza del Comune.....	9
15. Struttura tecnica di supporto.....	10
Allegati.....	10

1. Finalità e ambito di applicazione

1. I presenti indirizzi disciplinano i criteri e le procedure per le nomine e le designazioni di competenza del Sindaco del Comune di Siena, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 42, comma 2, let. m), del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, degli articoli 8, comma 4, 36 e 73 dello Statuto e dell'articolo 7 del Regolamento per il Consiglio Comunale.
2. Gli indirizzi non si applicano:
 - a) alle nomine effettuate in ragione dell'ufficio ricoperto dal soggetto nominato;
 - b) ai commissari nominati dal Sindaco
3. Il Comune di Siena provvede alle nomine e designazioni informandosi ai principi di trasparenza, pubblicità, partecipazione, rispetto del principio della rappresentanza di genere. Le nomine e designazioni sono altresì effettuate secondo criteri di competenza, onestà e merito, evitando cumuli di incarichi e conflitti di interesse. Tutte le nomine sono quindi effettuate secondo modalità chiare e trasparenti. Sono definiti i requisiti di accesso basati su curricula, esperienze e realizzazioni nei campi sottoposti a nomina. Tutti i nominati sono valutati periodicamente nel loro operato, che si dovrà ispirare agli indirizzi che il Consiglio comunale riterrà utile adottare.
4. Disposizioni in materia di nomine e designazioni del Comune, in contrasto con il presente atto, contenute in statuti, atti costitutivi, regolamenti o qualsiasi altro atto di organismi esterni non impegnano il Comune, le cui nomine e designazioni restano soggette esclusivamente ai presenti indirizzi.
5. Nel caso in cui nomine o designazioni di competenza del Comune debbano essere effettuate d'intesa con altri soggetti, pubblici o privati, alla definizione di tali intese provvede il Sindaco.
6. La stipula di patti parasociali relativi a società nei cui organi di amministrazione siano presenti componenti nominati o designati dal Consiglio non può comportare deroga ai presenti indirizzi in materia di nomine.

2. Avviso per la presentazione delle candidature e proposte di nomina

1. Per ogni processo di nomina/designazione viene adottato apposito avviso di candidatura pubblicato all'albo online del Comune di Siena per 15 giorni contenente i requisiti di ordine generale previsti dai presenti indirizzi e gli eventuali requisiti specifici previsti dagli atti fondamentali dell'ente, azienda, istituzione per cui si effettua la nomina/designazione.
2. Per motivate esigenze di urgenza da indicare nel bando, il tempo di pubblicazione dello stesso può essere ridotto.
3. Entro i termini e con le modalità previste dall'Avviso di candidatura, possono presentare candidature, nel numero di uno per proponente, i diretti interessati mediante autocandidatura, ogni Consigliere del Comune di Siena, l'Università degli Studi di Siena, l'Università per Stranieri di Siena, la Camera di Commercio di Siena, gli Ordini professionali con sede nel territorio del comune di Siena, le Associazioni sindacali con



sede nel territorio del comune di Siena, le Associazioni di categoria con sede nel territorio del comune di Siena, le altre Associazioni con sede nel territorio del comune in Siena e che vi operino da almeno due anni; le candidature devono essere accompagnate da sintetica motivazione.

4. Il Sindaco decreta le nomine e designazioni di norma tra le candidature proposte ai sensi del comma 3, salvo che, per mancanza di proposte di candidature o per altra causa eccezionale, ritenga, motivatamente, di dover provvedere in deroga, fermo restando il rispetto dei criteri e dei principi dei presenti indirizzi.
5. La gestione dell'avviso e del procedimento di selezione è coerente con i nuovi processi di digitalizzazione dei processi e di gestione della documentazione. Anche le successive comunicazioni tra Comune di Siena e nominati/designati avvengono con l'uso delle nuove tecnologie.
6. Per quanto attiene alle nomine in Enti, Aziende e Istituzioni per le quali si procede alle nomine in sede assembleare, senza dar luogo a formali provvedimenti del Sindaco, è facoltà del Sindaco di adottare la procedura di cui al presente articolo. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile delle nomine effettuate in sede assembleare.

3. Documentazione per la proposta di nomina

1. Per la nomina o designazione sono acquisiti:
 - a) dati anagrafici e di residenza della persona proposta;
 - b) curriculum degli studi e delle esperienze professionali;
 - c) dichiarazione di disponibilità in caso di nomina/designazione a fornire all'Ente cui si riferisce la nomina lo stato patrimoniale e la dichiarazione dei redditi ed eventuali ulteriori informazioni e documenti necessari agli adempimenti previsti;
 - d) elenco delle cariche e degli incarichi ricoperti in enti, aziende, società ed organismi;
 - e) attestazione di possesso dei requisiti richiesti per la nomina o designazione, ivi compresa l'iscrizione ad albi professionali;
 - f) dichiarazione di disponibilità ad accettare l'incarico;
 - g) dichiarazione di impegno a conformare il proprio operato agli indirizzi del Consiglio Comunale e al programma di mandato del Sindaco.
 - h) dichiarazione di appartenenza ad associazioni che abbiano finalità dichiarate o svolgano di fatto attività di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale e di promozione economica, precisandone la denominazione;
 - i) dichiarazione di disponibilità a fornire durante il mandato tutti i dati necessari all'Ente per i vari adempimenti istituzionali (censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014, pubblicazione ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, ecc.);
 - j) dichiarazione di disponibilità a fornire durante il periodo di nomin/designazione, entro



sette giorni dalla richiesta, ulteriori informazione e dati che il Comune dovesse richiedere;

- k) dichiarazione di disponibilità ad inviare al Sindaco una relazione semestrale sull'attività svolta;
 - l) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale il candidato attesta di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione, incompatibilità o conflitto di interesse previste dalla presente legge o dalle leggi che regolano le singole nomine o designazioni ovvero dichiarazione con cui il candidato attesta l'eventuale sussistenza di una causa rimuovibile di incompatibilità o di conflitto di interesse esprimendo contestualmente la propria disponibilità, se nominato, a rimuovere detta causa entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina.
2. Qualora la documentazione di cui al comma 1 sia incompleta, è consentito integrarla entro il decimo giorno successivo alla presentazione della proposta.
 3. Sono dichiarate inammissibili le proposte prive della documentazione di cui al comma 1 o risultate incomplete allo scadere del termine di cui al comma 2.
 4. La documentazione di cui al comma 1 deve essere prodotta in fase di presentazione della proposta di nomina o designazione;
 5. I dati raccolti sono trattati ai fini esclusivi della procedura di nomina/designazione e secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del GDPR - Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679.

4. Requisiti professionali

1. I soggetti candidati devono essere in possesso dei requisiti specifici stabiliti dalle norme vigenti e dagli ordinamenti degli enti interessati.
2. I soggetti candidati agli incarichi di revisore dei conti o di membro di collegio sindacale con funzioni anche di revisione dei conti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

5. Inconferibilità e incompatibilità di incarichi

1. Non possono essere nominati o designati a ricoprire gli incarichi previsti dalla presente legge:
 - a) coloro che si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 - b) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della



- riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti nel decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modificazioni oppure alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e successive modificazioni;
- c) coloro che si trovino in una delle situazioni di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell' articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), salvi gli effetti della riabilitazione;
 - d) coloro che si trovano in una delle situazioni di cui al D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39 Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
 - e) coloro che si trovano in una delle situazioni di cui al Capo II del Titolo III della Parte I del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
2. Le disposizioni del comma 1 concernono anche le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, emesse ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
 3. Non può essere nominato amministratore di società a partecipazione comunale chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti alla nomina incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.
 4. I soggetti nominati dal Comune in carica all'adozione del presente provvedimento che si trovino in una delle condizioni di incompatibilità o di conflitto di interesse stabilite dalla legge stessa sono tenuti a rimuovere detta causa o a dimettersi dalla carica ricoperta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

6. Conflitto di interesse

1. Non possono essere nominati o designati nelle cariche di cui alla presente legge, versando in una situazione di conflitto di interesse:
 - a) i dipendenti o consulenti dell'ente o organismo per il quale il nominativo è proposto, ovvero di enti o organismi da esso dipendenti o ad esso strumentali;
 - b) i membri di organi consultivi tenuti ad esprimere e parere su provvedimenti degli organi dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina;
 - c) chi ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina;
 - d) chi ha lite pendente in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, con l'ente o organismo cui si riferisce la nomina;
 - e) chi abbia prestato opera di consulenza a favore dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina nei dodici mesi precedenti;



- f) chi ha parte in attività di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale riguardanti l'ente o organismo cui si riferisce la nomina e che possano trarre vantaggio diretto dalle decisioni del soggetto medesimo; egualmente la nomina è preclusa se nelle attività suddette hanno parte il coniuge o i parenti o affini entro il secondo grado;
- g) il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado dei consiglieri comunali, del Sindaco e degli Assessori comunali, nonché i conviventi dei medesimi soggetti;

7. Limitazioni per l'esercizio degli incarichi

1. Gli incarichi disciplinati dal presente provvedimento non sono tra loro cumulabili, fatta eccezione per quelli non retribuiti, quelli per i quali è previsto un gettone di presenza non superiore a euro 100,00 a seduta giornaliera e salvo quanto previsto al comma 2.
2. Per gli incarichi di componente effettivo di collegi sindacali e di organi di controllo contabile è consentita l'attribuzione alla stessa persona di non più di due incarichi.
3. La carica di componente supplente di collegi sindacali e di organi di controllo contabile non si computa ai fini del cumulo di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui una nuova nomina o designazione sia conferita a un soggetto che incorre nei divieti di cumulo di cui ai commi 1 e 2, lo stesso deve formalizzare le dimissioni dall'incarico rivestito entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di nomina o designazione. In assenza di dimissioni, il soggetto è dichiarato decaduto dalla nuova nomina o designazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2.
5. Non è consentita per un periodo di due anni, una nomina o una designazione tra quelle disciplinate dal presente documento qualora vi sia stata permanenza presso enti od organismi, anche in cariche diverse, per tre mandati consecutivi ovvero per un periodo complessivo pari o superiore a dieci anni.
6. Il divieto previsto dal comma 5 non opera nel caso in cui uno dei mandati sia stato esercitato per un periodo di tempo inferiore alla metà della durata naturale dell'incarico.

8. Doveri inerenti il mandato

1. Nell'espletamento del proprio mandato i soggetti nominati o designati ai sensi della presente legge rappresentano il Comune e sono tenuti ad attenersi agli indirizzi del Consiglio Comunale e al programma di mandato del Sindaco, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di legge.
2. I soggetti nominati ai sensi della presente legge sono tenuti ad inviare al Sindaco una relazione semestrale sull'attività svolta. Sono, altresì, tenuti a riferire sull'attività, ogni volta che sia richiesto dal Sindaco.
3. Il nominato ha l'obbligo:
 - a) di astenersi dal prendere parte alle decisioni degli organi dei quali è componente quando le stesse possano procurare, direttamente o indirettamente, vantaggi patrimoniali o di altro genere a sé medesimo, al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado;



- b) di non adottare, rispetto ad obblighi derivanti dalla legge o da altra fonte del diritto, condotte omissive suscettibili di determinare i medesimi effetti di cui alla lettera a).
- 4. Durante l'espletamento del mandato l'interessato è tenuto a comunicare al Sindaco il sopravvenire di cause di esclusione, di incompatibilità, di conflitto di interesse o di sospensione di cui rispettivamente agli articoli 5, 6 e 10.

9. Decadenza e revoca

- 1. Il Sindaco, ove accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l'esistenza o la sopravvenienza di una delle cause di esclusione di cui all'articolo 5, procede alla dichiarazione di decadenza dell'interessato dall'incarico con provvedimento motivato.
- 2. Il Sindaco, ove accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l'esistenza o la sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità o di conflitto di interesse di cui agli articoli 5 e 6, invita l'interessato a rimuovere la situazione di incompatibilità o conflitto. Qualora tale situazione non sia rimossa entro dieci giorni dal ricevimento dell'invito, l'interessato è dichiarato decaduto dalla carica con provvedimento motivato.
- 3. La decadenza dall'incarico è altresì pronunciata:
 - a) nel caso di cui all'articolo 7, comma 2;
 - b) nel caso in cui si accerti che il nominato ha reso dichiarazioni mendaci nelle attestazioni di cui all'articolo 3, comma 1.
- 4. La revoca può essere disposta:
 - a) ove la funzione affidata risulti espletata in modo gravemente irregolare, ovvero in contrasto con i fini del soggetto giuridico presso cui è svolta la funzione;
 - b) per inefficienza e per inosservanza degli indirizzi politico-programmatici decisi dal Comune di Siena.
- 5. La revoca è disposta dal Sindaco con provvedimento motivato.
- 6. I provvedimenti di decadenza e di revoca vengono adottati a seguito di contraddittorio con l'interessato e sono pubblicati all'Albo pretorio.
- 7. I soggetti che nel corso del mandato vengono a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), decadono di diritto dall'incarico dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica l'interdizione o la misura di prevenzione. Il Sindaco, ove accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, il verificarsi di tali condizioni provvede a dichiarare la decadenza ed a effettuare la sostituzione a norma dell'articolo 11.

10. Sospensione dall'incarico

- 1. Coloro che sono stati condannati o sottoposti a misure di prevenzione con provvedimento non definitivo per una delle fattispecie di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), c) e d), sono sospesi di diritto dagli incarichi conferiti a norma dei presenti indirizzi fino all'emanazione del provvedimento definitivo.
- 2. Il Sindaco, ove accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato,

l'esistenza o la sopravvenienza della causa di sospensione provvede a dichiarare la sospensione ed a effettuare la sostituzione a norma dell' articolo 11, comma 1, per la durata della sospensione stessa.

11. Sostituzione

1. In caso di cessazione dall'incarico per qualsiasi causa prima della scadenza del mandato di un soggetto nominato, il Sindaco provvede alla sostituzione.
2. Entro il termine di trenta giorni dalla notizia della cessazione, il Sindaco provvede ad avviare il procedimento relativo alla nuova nomina o designazione. La nomina o designazione del componente da sostituire è effettuata con le procedure di cui all' articolo 2.
3. Salvo quanto previsto dall' articolo 10, comma 2, l'incarico del soggetto subentrante cessa alla scadenza dell' organismo di cui è chiamato a far parte.

12. Durata degli incarichi

1. Gli amministratori restano in carica per tutto il mandato del sindaco che li ha nominati ed esercitano le loro funzioni fino all'insediamento dei nuovi amministratori, salvo che disposizioni contenute negli statuti, atti costitutivi, regolamenti o qualsiasi altro atto degli organismi esterni dispongano diversamente.
2. Gli incarichi per i quali la legge prevede una durata coincidente con quella della legislatura comunale scadono il centocinquantunesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio comunale.

13. Rappresentanza di genere

1. Il Sindaco effettua le nomine e designazioni nel rispetto del principio della parità di genere.
2. Gli atti di nomina e di designazione possono derogare alla disposizione di cui al comma 1 per gli incarichi di revisore unico e di componente dei collegi sindacali e dei revisori dei conti nonché in assenza di un numero adeguato di idonee proposte di candidatura.

14. Rinnovo degli organi amministrativi di competenza del Comune

1. Gli organi amministrativi di competenza del Comune, attivi, consultivi e di controllo, comunque denominati, devono essere ricostituiti entro il termine della loro scadenza.

2. In caso di riconferma nell'incarico di un membro già nominato/designato, il Sindaco procede senza la previa pubblicazione dell'avviso attraverso proprio decreto.
3. Gli organi amministrativi non ricostituiti entro il termine della loro scadenza sono prorogati per quarantacinque giorni successivi. Decorso tale termine senza che si sia provveduto al rinnovo, gli organi decadono.
4. Nei quarantacinque giorni di cui al comma 2, gli organi scaduti possono adottare solo gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione espressa dei motivi di urgenza e indifferibilità.
5. Gli atti diversi da quelli di cui al comma 4 adottati nel periodo di proroga nonché quelli adottati dopo la decadenza dell'organo sono nulli.

15. Struttura tecnica di supporto

1. Il Servizio Partecipate:
 - a) cura la tenuta degli elenchi delle nomine e designazioni da effettuare;
 - b) assicura il costante aggiornamento della situazione degli incarichi in essere;
 - c) redige il bando e gestisce la procedura di nomina/designazione;
 - d) raccoglie le proposte di candidature verificando la completezza e la correttezza della documentazione.
2. E' facoltà del Servizio Partecipate avvalersi di altri Servizi comunali per gli adempimenti indicati al comma precedente.

Allegati

- All. 1
- All. 2